

ADESIONE ALLA CONVENZIONE
per la *governance* della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):

Informatica Trentina S.p.A

Premesso che

- La Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione identitaria e funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e, fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) attività di finanziamento e di trasferimento finanziario;
 - d) gestione dei patrimoni;
- possono assurgere al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
 1. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, con esclusione dei servizi e delle attività propri della società dedicata alle telecomunicazioni: Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
 2. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
 3. al coordinamento e alla provvista delle risorse finanziarie per gli investimenti pubblici: Cassa del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, comma 2, e 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973 n. 13, così come introdotti dall'art. 13 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
 4. alla valorizzazione dei beni: Patrimonio del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, possono diventare anche una leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali “società di sistema”;
- giusto l’art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall’art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell’ordinamento comunitario e dell’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani);
- gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di “governance” per le società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all’ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l’ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;
- è intenzione delle parti realizzare le condizioni affinché Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, possa essere lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;
- a tali fini e in particolare allo scopo di assicurare la “governance” come prescritta dalla disciplina vigente è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 18 gennaio 2008 ha espresso una valutazione positiva e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell’allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;
- si richiama la convenzione sottoscritta in data 31.07.2008, allegata alla presente in copia conforme all’originale e riguardante i seguenti enti:
 - Provincia Autonoma di Trento, in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 468 dd. 29.02.2008;
 - Comune di Bocenago, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 16 dd. 05.06.2008;
 - Comune di Cagnò, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 10 dd. 17.06.2008;
 - Comune di Carisolo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 25 dd. 30.06.2008;

- Comune di Mezzocorona, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 24 dd. 26.06.2008;
- Comune di Nomi, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 18 dd. 17.06.2008;
- Comune di Strembo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 9 del 30.06.2008;

si richiama la convenzione sottoscritta in data 20 ottobre 2008, riguardante i seguenti enti:

- Comune di Bersone, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 19 di data 12.6.2008;
- Comune di Caldes, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 21 di data 28.08.2008;
- Comune di Cavizzana, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 21 di data 15.09.2008;
- Comprensorio di Primiero, in base alla delibera della Giunta comprensoriale n. 21 di data 28.08.2008;
- Comprensorio Vallagarina, in base alla delibera della Giunta comprensoriale n. 176 di data 05.06.2008;
- Comprensorio Valle di Sole, in base alla delibera della Giunta comprensoriale n. 58 di data 18.09.2008;
- Comune di Denno, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 14 di data 24.07.2008;
- Comune di Drena, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 15 di data 25.06.2008;
- Comune di Dro, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 29 di data 19.06.2008;
- Comune di Lavis, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 54 di data 07.08.2008;
- Comune di Luserna, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 21 di data 27.06.2008;
- Comune di Novaledo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 10 di data 25.06.2008;
- Comune di Pinzolo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 55 di data 16.06.2008;
- Comune di Praso, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 22 di data 11.06.2008;
- Comune di Ragoli, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 26 di data 07.08.2008;
- Comune di Romallo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 23 di data 29.07.2008;
- Comune di Spiazzo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 17 di data 23.06.2008;
- Comune di Sporminore, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 20 di data 17.07.2008;
- Comune di Tione di Trento, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 25 di data 18.06.2008;
- Comune di Transacqua, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 20 di data 20.06.2008;

si richiama la convenzione sottoscritta in data 08 giugno 2009, riguardante i seguenti enti:

- Comune di Arco, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 74 di data 21.10.2008;
- Comune di Bezzecca, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 23 di data 25.09.2008;
- Comune di Bolbeno, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 23 di data 27.11.2008;
- Comune di Caldonazzo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 33 di data 17.09.2008;
- Comune di Cavedine, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 42 di data 10.09.2008;
- Comune di Cinte Tesino, in base alle delibere del Consiglio comunale n. 21 di data 22.09.2008 e n. 07 di data 13.03.2009;
- Comune di Croviana, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 25 di data 28.11.2008;

- Comprensorio Alta Valsugana, in base alla delibera della Giunta comprensoriale n. 219 di data 2.12.2008;
- Comprensorio Alto Garda e Ledro, in base alla delibera della Giunta comprensoriale n. 138 di data 26.11.2008;
- Comprensorio Bassa Valsugana e del Tesino, in base alla delibera della Giunta comprensoriale n. 111 di data 09.10.2008;
- Comprensorio della Valle dell'Adige, in base alla delibera della Giunta comprensoriale n. 292 di data 12.11.2008;
- Comune di Dambel, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 28 di data 26.11.2008;
- Comune di Darè, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 13 di data 08.09.2008;
- Comune di Fierozzo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 19 di data 29.09.2008;
- Comune di Fiera di Primiero, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 17 di data 12.11.2008;
- Comune di Molina di Ledro, in base alla delibera del Consiglio comunale n.13 di data 15.07.2008;
- Comune di Monclassico, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 33 di data 27.11.2008;
- Comune di Ossana, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 44 di data 27.11.2008;
- Comune di Pergine Valsugana, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 59 di data 19.11.2008;
- Comune di Pieve di Ledro, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 25 di data 23.07.2008;
- Comune di Ronzo-Chienis, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 33 di data 27.11.2008;
- Comune di Rumo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 31 di data 28.11.2008;
- Comune di Sanzeno, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 26 di data 21.08.2008;
- Comune di Telve, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 21 di data 09.10.2008;
- Comune di Terragnolo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 34 di data 27.11.2008;
- Comune di Terzolas, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 27 di data 22.09.2008;
- Comune di Tiarno di Sopra, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 17 di data 22.07.2008;
- Comune di Tiarno di Sotto, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 27 di data 22.07.2008;
- Comune di Trambileno, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 29 di data 26.11.2008;
- Comune di Varena, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 27 di data 29.09.2008;
- Comune di Zuclo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 32 di data 26.11.2008.

si richiama la convenzione sottoscritta in data 15 luglio 2009, riguardante i seguenti enti:

- Comune di Aldeno, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 24 di data 08.04.2009;
- Comune di Canal San Bovo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 8 di data 08.05.2009;
- Comune di Canazei, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 20 di data 01.10.2008;

- Comune di Concei, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 10 di data 04.05.2009;
- Comune di Faver, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 14 di data 14.05.2009;
- Comune di Peio, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 10 di data 13.03.2009;
- Comune di Preore, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 4 di data 31.03.2009;

si richiama la convenzione sottoscritta alle date indicate riguardante i seguenti enti:

in data 22.10.2009

- Comune di Besenello, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 24 di data 17.09.2009 in data 13.10.2009;
- Comune di Giovo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 20 di data 13.08.2009 in data 21.10.2009;
- Comune di Imer, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 08 di data 17.04.2009 in data 13.10.2009;
- Comune di Levico Terme, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 32 di data 13.07.2009; in data 13.10.2009
- Comune di Lisignago, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 17 di data 29.06.2009 in data 21.10.2009;
- Comune di Mezzano, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 65 di data 27.08.2009 in data 20.10.2009;
- Comune di Rabbi, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 32 di data 30.07.2009;

si richiama la convenzione sottoscritta singolarmente in data 03 novembre 2009, riguardante il seguente ente:

- Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in base alla deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 08.10.2009;

si richiama la convenzione sottoscritta alle date indicate riguardante i seguenti enti:

in data 09.12.2009

- Comune di Brione in base alla delibera del Consiglio comunale n. 16 di data 13.10.2009 in data 16.11.2009
- Comune di Carano in base alla delibera del Consiglio comunale n. 30 di data 14.10.2009 in data 19.11.2009
- Comune di Carzano in base alla delibera del Consiglio comunale n. 24 di data 23.09.2009 in data 16.11.2009
- Comune di Coredo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 28 di data 29.09.2009 in data 02.12.2009
- Comune di Lasino in base alla delibera del Consiglio comunale n. 49 di data 28.09.2009

in data 17.11.2009

- Comune di Mezzana in base alla delibera del Consiglio comunale n. 22 di data 18.09.2009
in data 27.11.2009
- Comune di Nago-Torbole in base alla delibera del Consiglio comunale n. 17 di data
29.04.2009
in data 04.12.2009
- Comune di Pieve di Bono in base alla delibera del Consiglio comunale n. 26 di data
14.09.2009
in data 16.11.2009
- Comune di Siror in base alla delibera del Consiglio comunale n. 15 di data 11.06.2009
in data 02.12.2009
- Comune di Tonadico in base alla delibera del Consiglio comunale n. 17 di data 25.06.2009

si richiama la convenzione sottoscritta singolarmente in data 29 dicembre 2009, riguardante il seguente ente:

- Comune di Rovereto in base alla delibera del Consiglio comunale n. 60 di data 09.12.2009

si richiama la convenzione sottoscritta singolarmente in data 29 dicembre 2009, riguardante il seguente ente:

- Comune di Trento, in base alla delibera della Giunta comunale n. 390 di data 14.12.2009

si richiama la convenzione sottoscritta alle date indicate riguardante i seguenti enti:

in data 28.01.2010

- Comune di Bieno in base alla delibera del Consiglio comunale n. 14 di data 30.10.2009;
in data 09.04.2010
- Comune di Bondone in base alla delibera del Consiglio comunale n. 17 di data 27.10.2009;
in data 02.02.2010
- Comune di Borgo Valsugana in base alla delibera del Consiglio comunale n. 64 di data
11.11.2009;
in data 02.03.2010
- Comune di Breguzzo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 22 di data 18.11.2009;
in data 29.03.2010
- Comune di Castello Tesino in base alla delibera del Consiglio comunale n. 29 di data
09.10.2009;
in data 10.02.2010
- Comune di Cimego in base alla delibera del Consiglio comunale n. 24 di data 24.11.2009;
in data 28.01.2010
- Comprensorio Valle di Fiemme in base alla delibera della Giunta comprensoriale n. 79 di
data 16.11.2009;

in data 11.03.2010

- Comunità della Valle di Cembra in base alla delibera dell'Assemblea della Comunità n. 12 di data 16.12.2009;
in data 11.03.2010
- Comune di Condino in base alla delibera del Consiglio comunale n. 21 di data 27.10.2009;
in data 18.02.2010
- Comune di Cunevo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 19 di data 24.11.2009;
in data 15.03.2010
- Comune di Dimaro in base alla delibera del Consiglio comunale n. 41 di data 03.11.2009;
in data 15.03.2010
- Comune di Dorsino in base alla delibera del Consiglio comunale n. 20 di data 19.10.2009;
in data 19.02.2010
- Comune di Livo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 04.12.2008;
in data 31.03.2010
- Comune di Malosco in base alla delibera del Consiglio comunale n. 17 di data 05.11.2009;
in data 05.03.2010
- Comune di Mezzolombardo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 35 di data 28.10.2009;
in data 01.03.2010
- Comune di Panchià in base alla delibera del Consiglio comunale n. 26 di data 23.11.2009;
in data 27.01.2010
- Comune di Prezzo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 21 di data 11.11.2009;
in data 26.01.2010
- Comune di Revò in base alla delibera del Consiglio comunale n. 26 di data 18.11.2009;
in data 27.01.2010
- Comune di San Lorenzo in Banale in base alla delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 18.11.2009;
in data 09.03.2010
- Comune di Spormaggiore in base alla delibera del Consiglio comunale n. 33 di data 22.10.2009;
in data 10.02.2010
- Comune di Terres in base alla delibera del Consiglio comunale n. 21 di data 26.11.2009;
in data 10.03.2010
- Comune di Tesero in base alla delibera del Consiglio comunale n. 41 di data 05.11.2009;

in data 27.04.2010

- Comune di Albiano in base alla delibera del Consiglio comunale n.46 di data 29.12.2009
in data 03.05.2010
- Comune di Bleggio Superiore in base alla delibera del Consiglio comunale n.25 di data 21.12.2009
in data 13.05.2010
- Comune di Bondo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 30 di data 26.11.2009

in data 06.05.2010

- Comune di Caderzone Terme in base alla delibera del Consiglio comunale n. 29 di data 30.12.2009

in data 27.04.2010

- Comune di Campodenno in base alla delibera del Consiglio comunale n. 31 di data 28.12.2009

in data 12.05.2010

- Comune di Castel Condino in base alla delibera del Consiglio comunale n. 22/C di data 27.11.2009

in data 14.05.2010

- Comune di Castelnuovo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 29 di data 30.11.2009

in data 28.04.2010

- Comune di Cavalese in base alla delibera del Consiglio comunale n. 29 di data 05.10.2009
- in data 07.05.2010

- Comune di Cavareno in base alla delibera del Consiglio comunale n. 17 di data 31.03.2010
- in data 14.05.2010

- Comune di Civezzano in base alla delibera del Consiglio comunale n. 37 del 28.09.2009
- in data 06.05.2010

- Comune di Commezzadura in base alla delibera del Consiglio comunale n. 37 di data 29.12.2009

in data 13.05.2010

- Comprensorio Ladino di Fassa in base alla delibera della Giunta comprensoriale n. 1 di data 13.01.2009

in data 07.05.2010

- Comunità delle Giudicarie in base alla delibera dell'Assemblea della Comunità n. 7 di data 18.03.2010

in data 07.05.2010

- Comune di Daone in base alla delibera del Consiglio comunale n. 39 di data 26.11.2009
- in data 27.04.2010

- Comune di Fivè in base alla delibera del Consiglio comunale n. 22 di data 25.11.2009
- in data 06.05.2010

- Comune di Giustino in base alla delibera del Consiglio comunale n. 42 di data 23.12.2009
- in data 29.04.2010

- Comune di Grauno in base alla delibera del Consiglio comunale n. 32 di data 17.12.2009
- in data 30.04.2010

- Comune di Grumes in base alla delibera del Consiglio comunale n. 35 di data 22.12.2009
- in data 07.05.2010

- Comune di Lardaro in base alla delibera del Consiglio comunale n. 34 di data 29.12.2009
- in data 14.05.2010

- Comune di Malé in base alla delibera del Consiglio comunale n. 41 di data 10.11.2009
- in data 06.05.2010

- Comune di Massimeno in base alla delibera del Consiglio comunale n. 5 di data 25.01.2010

in data 14.05.2010

- Comune di Moena in base alla delibera del Consiglio comunale n. 41 di data 28.12.2009
in data 06.05.2010
- Comune di Nanno in base alla delibera del Consiglio comunale n.24 di data 04.11.2009
in data 14.05.2010
- Comune di Nogaredo in base alla delibera del Consiglio comunale n.51 di data 09.11.2009
in data 07.05.2010
- Comune di Pelugo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 27 di data 05.11.2009
in data 12.05.2010
- Comune di Pieve Tesino in base alla delibera del Consiglio comunale n. 21 di data 28.10.2009
in data 13.05.2010
- Comune di Pomarolo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 30 di data 29.12.2009
in data 12.05.2010
- Comune di Roncone in base alla delibera del Consiglio comunale n. 55 di data 30.12.2009
in data 06.05.2010
- Comune di Sagron Mis in base alla delibera del Consiglio comunale n. 15 di data 24.06.2009
in data 04.05.2010
- Comune di Segonzano in base alla delibera del Consiglio comunale n. 37 di data 17.12.2009
in data 29.04.2010
- Comune di Stenico in base alla delibera del Consiglio comunale n. 42 di data 23.12.2009
in data 14.05.2010
- Comune di Storo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 29 del 30.11.2009
in data 11.05.2010
- Comune di Taio in base alla delibera del Consiglio comunale n. 8 di data 03.03.2010
in data 10.05.2010
- Comune di Telve di Sopra in base alla delibera del Consiglio comunale n. 3 di data 29.03.2010
in data 03.05.2010
- Comune di Tenna in base alla delibera del Consiglio comunale n. 34 di data 28.12.2009
in data 14.05.2010
- Comune di Tenno in base alla delibera del Consiglio comunale n. 4 di data 16.02.2010
in data 30.04.2010
- Comune di Tres in base alla delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 26.11.2009
in data 04.05.2010
- Comune di Tuenno in base alla delibera del Consiglio comunale n. 29 di data 24.06.2009
in data 28.04.2010
- Comune di Valda in base alla delibera del Consiglio comunale n. 5 di data 21.01.2010
in data 29.04.2010
- Comune di Vezzano in base alla delibera del Consiglio comunale n. 37 di data 22.12.2009

in data 07.05.2010

- Comune di Vigo Rendena in base alla delibera del Consiglio comunale n. 38 di data 29.12.2009

in data 04.05.2010

- Comune di Villa Rendena in base alla delibera del Consiglio comunale n. 33 di data 28.12.2009

in data 14.05.2010

- Comune di Volano in base alla delibera del Consiglio comunale n. 44 di data 15.12.2009
in data 27.04.2010

- Comune di Ziano di Fiemme in base alla delibera del Consiglio comunale n. 2 di data 20.01.2010

- in conformità all'art. 3 della convenzione sopra citata l'adesione, se successiva alla prima sottoscrizione congiunta, è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale notificata al Presidente del Comitato di indirizzo;
- si prescinde dal parere del Comitato di indirizzo per le adesioni alla Convenzione, in quanto si tratta di soci per i quali è prevista la cessione gratuita di azioni da parte della Provincia ai sensi di legge;
- con il presente atto di adesione, in quanto successiva alla prima sottoscrizione, l'ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, se in atto e comunque le condizioni garantite dalla società a tutti i soci;

Tutto ciò premesso:

i seguenti enti:

- Comune di Ala in base alla delibera del Consiglio comunale n.48 di data 30.09.2010
- Comune di Amblar in base alla delibera del Consiglio comunale n.9 di data 22.04.2010
- Comune di Bosentino in base alla delibera del Consiglio comunale n. 38 di data 25.11.2010 e alla delibera della Giunta comunale n. 101 di data 23.12.2010
- Comune di Brentonico in base alla delibera del Consiglio comunale n. 56 di data 30.09.2010 ed alla delibera della Giunta comunale n. 3 di data 19.01.2011
- Comune di Brez in base alle delibere del Consiglio comunale n. 48 di data 21.12.2009 e n. 45 di data 04.08.2010
- Comune di Calavino in base alla delibera del Consiglio comunale n. 52 di data 27.12.2010
- Comune di Capriana in base alla delibera del Consiglio comunale n. 19 di data 30.06.2010
- Comune di Castelfondo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 60 di data 24.11.2010
- Comune di Cavedago in base alla delibera del Consiglio comunale n. 22 di data 30.06.2010
- Comune di Centa San Nicolò in base alla delibera del Consiglio comunale n. 29 dell'11.10.2010 ed alla delibera della Giunta comunale n. 7 di data 10.01.2011
- Comune di Cis in base alla delibera del Consiglio comunale n. 24 di data 21.10.2010
- Comune di Cloz in base alla delibera del Consiglio comunale n. 46 di data 27.11.2009
- Comune di Don in base alla delibera del Consiglio comunale n. 10 di data 31.03.2010
- Comune di Faedo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 23 di data 22.06.2010

- Comune di Fai della Paganella in base alla delibera del Consiglio comunale n. 24 di data 29.06.2010
- Comune di Flavon in base alla delibera del Consiglio comunale n. 33 di data 30.06.2010
- Comune di Folgaria in base alla delibera del Consiglio comunale n. 20 di data 30.04.2010
- Comune di Fondo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 46 di data 21.12.2010
- Comune di Fornace in base alla delibera del Consiglio comunale n. 28 di data 27.10.2010
- Comune di Lavarone in base alla delibera del Consiglio comunale n. 67 di data 21.12.2010
- Comune di Molveno in base alla delibera del Consiglio comunale n.22 di data 24.06.2010
- Comune di Montagne in base alla delibera del Consiglio comunale n.17 di data 30.11.2009
- Comune di Nave San Rocco in base alla delibera del Consiglio comunale n. 26 di data 29.07.2010
- Comune di Padergnone in base alla delibera del Consiglio comunale n. 41 di data 28.12.2010
- Comune di Pellizzano in base alla delibera del Consiglio comunale n. 28 di data 06.07.2010
- Comune di Predazzo in base alla delibera del Consiglio comunale n. 60 di data 09.12.2010
- Comune di Romeno in base alla delibera del Consiglio comunale n. 22 di data 29.04.2010
- Comune di Ronzone in base alla delibera del Consiglio comunale n. 12 di data 30.04.2010
- Comune di Ruffrè-Mendola in base alla delibera del Consiglio comunale n. 25 di data 24.06.2010
- Comune di Sarnonico in base alla delibera del Consiglio comunale n. 49 di data 16.09.2010
- Comune di Scurelle in base alla delibera del Consiglio comunale n. 5 del 25.03.2010
- Comune di Sfruz in base alla delibera del Consiglio comunale n. 24 di data 13.07.2010
- Comune di Soraga in base alla delibera del Consiglio comunale n. 19 di data 22.06.2010
- Comune di Valfloriana in base alla delibera del Consiglio comunale n. 27 di data 24.06.2010
- Comune di Vermiglio in base alla delibera del Consiglio comunale n. 24 di data 06.05.2010
- Comune di Vervò in base alla delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 10.11.2010
- Comune di Vignola Falesina in base alla delibera del Consiglio comunale n. 20 di data 12.11.2010
- Comune di Vigo di Fassa in base alla delibera del Consiglio comunale n. 49 di data 24.11.2009
- Comune di Villa Lagarina in base alla delibera del Consiglio comunale n. 70 di data 23.11.2010
- Comunità della Paganella in base alla delibera dell'Assemblea della Comunità n. 8 di data 11.05.2010
- Comunità/Comprensorio della Val di Non in base alla delibera della Giunta della Comunità n. 15 di data 10.12.2009
- Comunità della Valle dei Laghi in base alla delibera dell'Assemblea della Comunità n. 17 di data 16.12.2010
- Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri in base alla delibera dell'Assemblea della Comunità n. 14 di data 10.05.2010

sottoscrivono con il presente atto, per adesione e unilateralmente, la convenzione, stipulata in data 31.07.2008, per la governance della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): Informatica Trentina S.p.A..

Con il presente atto di adesione, successiva alla prima sottoscrizione, ogni ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto.

La convenzione - allegata alla presente per estratto conforme all'originale - e che ne forma parte integrante ed essenziale, viene accettata integralmente da ogni ente aderente.

Il presente atto di sottoscrizione unilaterale viene trasmesso al Presidente del Comitato di indirizzo.

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono senza riserve.

Trento, _____

Sottoscrizione delle parti



Il Sindaco
Comune di Ala
Luigina Peroni

24 GEN. 2011



Il Sindaco
Comune di Amblar
Bruna Pellegrini

- 3 FEB. 2011



Il Sindaco
Comune di Bosentino
Fernando Leonardelli

23 FEB. 2011



Il Sindaco
Comune di Brentonico
Giorgio Dossi

- 1 FEB. 2011



Il Sindaco
Comune di Brez
Ezio Tuninetti

- 4 FEB. 2011



Il Sindaco
Comune di Calavino
Oreste Pisoni

15 FEB. 2011



Il Sindaco
Comune di Capriana
Sandro Pedrotti

24 FEB. 2011



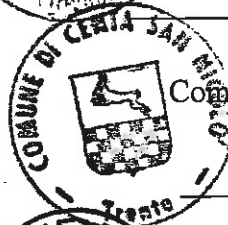
Il Sindaco
Comune di Castelfondo
Nadia Ianes

21 FEB 2011



Il Sindaco
Comune di Cavedago
Enrico Viola

- 3 FEB. 2011



Il Sindaco
Comune di Centa San Nicolò
Cinzia Frisanco

- 1 FEB. 2011



Il Sindaco
Comune di Cis
~~Giuseppe Dapoz~~
Fabio MENGONI

16 FEB 2011

CORRETTO D'UFFICIO
IL DIRIGENTE
- Dott.ssa Franca Dalvit -



Il Sindaco
Comune di Cloz
Maria Floretta

17 FEB 2011



Il Sindaco
Comune di Don
Adriano Piffer

28 GEN. 2011



Il Sindaco
Comune di Faedo
Bruno Faustini

14 MAR 2011



Il Sindaco
Comune di Fai della Paganella
Gabriele Tonidandel

- 2 FEB. 2011



Il Sindaco
Comune di Flavon
Emiliano Tamè

11 MAR 2011



Il Sindaco
Comune di Folgaria
Maurizio Toller

- 2 FEB. 2011



Il Sindaco
Comune di Fondo
- Remo Bonadiman -

18 FEB 2011

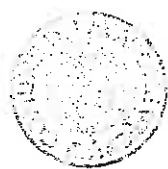
[Signature]



Il Sindaco
Comune di Fornace
- Pierino Caresia -

27 GEN. 2011

[Signature]



Il Sindaco
Comune di Lavarone
- Mauro Lanzini -

- 1 FEB. 2011

[Signature]



Il Sindaco
Comune di Melvèno
- Ruggero Franchi -

17/02/11



Il Sindaco
Comune di Montagne
- Michela Simoni -

04 MAR 2011

[Signature]



Il Sindaco
Comune di Nave San Rocco
- Ugo Garzetti -

17 FEB 2011

[Signature]



Il Sindaco
Comune di Padergnone
- Federico Sommadossi -

5 MAR 2011

[Signature]



Il Sindaco
Comune di Pellizzano
- Vanni Tomaselli -

- 1 FEB. 2011

[Signature]



Il Sindaco
Comune di Predazzo
- Maria Bosin -

- 3 FEB. 2011

[Signature]



Il Sindaco
Comune di Romeno
- Lorenzo Widmann -

16 MAR. 2011

[Signature]



Il Sindaco
Comune di Ronzone
- Stefano Endrizzi -

28 GEN. 2011



Il Sindaco
Comune di Ruffrè-Mendola
- Fabrizio Borzaga -

26 GEN. 2011



Il Sindaco
Comune di Sarnonico
- Sandro Abram -

14 MAR 2011



Il Sindaco
Comune di Scurelle
- Fulvio Ropelato -

26 GEN. 2011



Il Sindaco
Comune di Sfruz
- Elena Biasi -

31 GEN. 2011



Il Sindaco
Comune di Soraga
- Roberto Pellegrini -

26 GEN. 2011



Il Sindaco
Comune di Valfloriana
- Graziano Lozzer -

21 FEB 2011



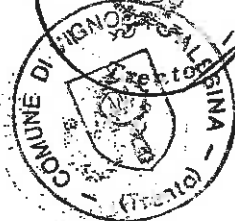
Il Sindaco
Comune di Vermiglio
- Denis Bertolini -

24 FEB. 2011



Il Sindaco
Comune di Vervò
- Walter Todeschi Betta -

22 FEB 2011



Il Sindaco
Comune di Vignola Falesina
- Matteo Anderle -

22 FEB 2011



Il Sindaco
Comune di Vigo di Passa
Franco Lorenz -

01 MAR 2011



Il Sindaco
Comune di Villa Lagarina
- Alessio Manica -

07 FEB 2011



Il Presidente
Comunità della Paganella
- Donata Sartori -

26 GEN. 2011



Il Presidente
Comunità della Valle di Non
- Rolando Valentini -
SERGIO MENAPACE

28 GEN. 2011



Il Presidente
Comunità della Valle dei Laghi
- Luca Sommadossi -

25 GEN. 2011

MAGNIFICA COMUNITA'
DEGLI
ALTIPIANI CIMBRI

Il Presidente
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
- Michael Rech -

08 FEB 2011

CORRETTO D'UFFICIO
IL DIRIGENTE
- Dott.ssa Franca Dalvit -

Il presente documento è copia conforme all'originale della convenzione sottoscritta in data 31 luglio 2008.

Trento,



Il Dirigente con Incarico Speciale di
supporto alle funzioni della Segreteria Generale
- dott.ssa Franca Darvit -

CONVENZIONE

per la *governance* della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):

Informatica Trentina S.p.A

SOMMARIO

Art. 1.	3
Oggetto e finalità	3
Art. 2.	3
Azioni	3
Art. 3.	4
Adesioni	4
Art. 4.	5
Funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività	5
Art. 5.	6
Funzioni di indirizzo nei confronti della Società	6
Art. 6.	6
Assemblea di coordinamento	6
Art. 7.	6
Comitato di indirizzo	6
Art. 8.	7
Norme per il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento e del Comitato di indirizzo	7
Art. 9.	7
Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie-locali	7
Art. 10.	8
Disposizioni transitorie	8
Art. 11.	8
Durata e modifica della convenzione	8

CONVENZIONE
PER LA *GOVERNANCE* DELLA SOCIETÀ DI SISTEMA:
Informatica Trentina S.p.A

Premesso che

- La Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione identitaria e funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e, fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) attività di finanziamento e di trasferimento finanziario;
 - d) gestione dei patrimoni;
- possono assurgere al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
 1. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, con esclusione dei servizi e delle attività propri della società dedicata alle telecomunicazioni: Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
 2. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
 3. al coordinamento e alla provvista delle risorse finanziarie per gli investimenti pubblici: Cassa del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, comma 2, e 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973 n. 13, così come introdotti dall'art. 13 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
 4. alla valorizzazione dei beni: Patrimonio del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, possono diventare anche una leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali “società di sistema”;
- giusto l’art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall’art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell’ordinamento comunitario e dell’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani);
- gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di “governance” per le società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all’ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l’ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;
- è intenzione delle parti realizzare le condizioni affinché Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, possa essere lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;
- a tali fini e in particolare allo scopo di assicurare la “governance” come prescritta dalla disciplina vigente è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 18 gennaio 2008 ha espresso una valutazione positiva e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell’allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso tra:

- Provincia Autonoma di Trento, in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 468 dd. 29.02.2008;
- Comune di Bocenago, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 16 dd. 05.06.2008;

- Comune di Cagnò, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 10 dd. 17.06.2008;
- Comune di Carisolo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 25 dd. 30.06.2008;
- Comune di Mezzocorona, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 24 dd. 26.06.2008;
- Comune di Nomi, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 18 dd. 17.06.2008;
- Comune di Strembo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 9 del 30.06.2008;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e, fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, oltre agli altri enti interessati, fra cui la Regione Trentino Alto –Adige/Südtirol) lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema possono affidare direttamente lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti informatici.

2. Il predetto strumento operativo è costituito da Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, e di seguito definita “Società di sistema”, il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

- a) le funzioni di direttiva, di indirizzo e di controllo sulla Società di sistema;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del codice civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questa convenzione.

Art. 2.

Azioni

1. Vengono attribuite gratuitamente agli enti locali, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, azioni della Società di sistema, come risultante alla data del 1 gennaio 2007, per una percentuale pari al 10% del capitale sociale secondo il criterio generale di ripartizione tra gli enti locali di cui al comma 2. Per gli enti locali che al 1 gennaio 2007 già detengono azioni della società, la cessione gratuita delle azioni è subordinata alla condivisione di un piano vincolante di significativo utilizzo dei servizi forniti dalla Società.

2. La percentuale di partecipazione al capitale sociale da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità – o comprensori – e comuni) con i seguenti criteri:

- a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;
- b) all'interno delle predette percentuali la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento con arrotondamento.

In esito all'applicazione di cui ai punti a) e b) si fa riferimento alla tabella allegata a questa convenzione.

3. La Provincia si fa carico, nell'ambito della propria (quota di) partecipazione, dell'eventuale cessione di azioni ad enti pubblici diversi dagli enti locali, di cui al comma 1, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Università e la Camera di commercio.

Art. 3.

Adesioni

1. Al fine di garantire lo sviluppo dello strumento di sistema di cui all'articolo 1 e di perseguire l'obiettivo del massimo coinvolgimento dei soggetti facenti parte del sistema delle autonomie, nel rispetto delle prerogative ordinamentali di ciascun ente, le parti si impegnano a consentire l'adesione alla stessa di tutti i comuni, comunità ed altri enti pubblici che lo richiedano.

2. La cessione gratuita delle azioni prevista dalla legge è condizionata:

a) alla sottoscrizione di questa convenzione;

b) alla contestuale individuazione delle funzioni e delle attività da affidare alla Società di sistema, che dovranno integrare almeno i livelli minimi di cui al comma successivo.

3. Nel contesto dei complessivi servizi informatici erogati a cura della Società di sistema, l'individuazione delle attività minime di sistema, di cui alla lettera b) del comma 2, dovrà riguardare almeno una delle attività comprese tra quelle di seguito riportate e indicate, per tipologia, all'art. 3 delle allegate condizioni generali di servizio:

- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo per le applicazioni specifiche degli Enti locali nonché del Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.);
- individuazione, acquisizione, fornitura di soluzioni tecnico-applicative per l'attività degli Enti con successive attività di mantenimento ed assistenza;
- erogazione di servizi applicativi, tecnici, di data center, di desktop e fleet management e di assistenza utente nonché dei relativi servizi di telecomunicazione in quanto connessi e complementari a quelli informatici;
- messa in opera e gestione operativa di infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- consulenza strategica, di pianificazione per la determinazione degli indirizzi evolutivi del S.I.E.P. e di monitoraggio dei livelli di automazione;
- consulenza tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi e informatici;
- innovazione nella pubblica amministrazione e trasferimento e sviluppo della stessa nel settore dell'ICT;
- erogazione dei servizi di acquisto, su sistemi informatici di e-procurement, di beni, servizi e lavori.

4. Resta ferma la fruizione delle attività della Società di sistema inerenti progetti funzionali/strategici di investimento aventi caratteristiche di "*progetti di sistema*", che verranno via via definiti dalla Provincia Autonoma di Trento per il S.I.E.P. e condivisi dagli enti aderenti con la

sottoscrizione della presente convenzione quali quelli di seguito individuati a titolo indicativo e non esaustivo:

- servizi di allestimento e gestione di un sistema informativo per la gestione del *protocollo federato e della gestione digitale documentale* tra tutte le pubbliche amministrazioni operanti in Trentino;
- servizi di allestimento e gestione di un *sistema informativo* atto a supportare il processo di *riforma istituzionale* degli Enti trentini (Legge Provinciale 3/2006), nelle funzioni amministrative ed in quelle di cooperazione interistituzionale;
- servizio di allestimento e gestione di un sistema informativo provinciale integrato di raccolta e fruizione di *dati cartografici* utili alla compiuta rappresentazione del territorio con specifici tematismi di settore degli Enti locali;
- servizio di allestimento e gestione di un sistema per la *sicurezza informatica* dei dati delle applicazioni afferenti i processi amministrativi degli Enti locali, per la continuità operativa dei processi di servizio degli Enti Locali nonché per la gestione dei processi di gestione della *identità digitale* dei cittadini e delle imprese che utilizzano i servizi della pubblica amministrazione.

5. Le adesioni alla presente convenzione sono perfezionate, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, mediante sottoscrizione del presente atto. La richiesta di adesione va indirizzata preliminarmente al Presidente del Comitato di indirizzo; in caso di riscontro positivo da parte del Comitato di indirizzo, l'adesione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale della convenzione da parte del rappresentante dell'Ente e la conseguente comunicazione al Presidente del Comitato di indirizzo. Si prescinde dal parere del Comitato di indirizzo per le adesioni alla Convenzione dei soci che hanno ricevuto le azioni gratuitamente dalla Provincia ai sensi di legge oppure che siano già proprietari di azioni alla data del 1 gennaio 2007.

6. Con l'atto dell'adesione, qualora sia successiva alla prima sottoscrizione, l'ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto.

7. Nel caso in cui l'ente aderente receda dalla Società, cessa automaticamente dall'essere parte di questa convenzione.

Art. 4.

Funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività

1. Le funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 consistono:

a) nella definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegate a questa convenzione o delle nuove condizioni generali;

b) nella definizione delle direttive riguardanti, in particolare, i livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e il relativo sistema tariffario che deve comunque garantire la copertura dei costi;

c) nella valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli assegnati,

d) nella determinazione in merito ai progetti funzionali/strategici di investimento affidabili alla Società di sistema.

Art. 5.

Funzioni di indirizzo nei confronti della Società

1. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 consistono:

- a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;
- b) nell'approvazione preventiva dei piani industriali e strategici che la Società è tenuta a trasmettere in base allo statuto preventivamente all'approvazione;
- c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

Art. 6.

Assemblea di coordinamento

1. E' costituita un'assemblea di coordinamento composta da un rappresentante per ciascun ente socio che sia Parte della convenzione.

2. L'assemblea di coordinamento provvede:

a) a nominare con cadenza triennale i componenti di cui alla lettera b), secondo comma dell'art. 7 con le modalità ivi indicate; i componenti del comitato rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In qualsiasi momento l'assemblea medesima può dichiarare la decadenza/revoca del comitato di indirizzo ovvero di singoli componenti dello stesso che non siano membri di diritto.

b) ad approvare unitamente alla nomina di cui alla lettera a) un documento contenente le linee guida per il comitato di indirizzo.

3. Le predette decisioni sono assunte con l'approvazione del rappresentante della Provincia e della maggioranza degli altri enti soci

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un Comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Fanno parte del Comitato di indirizzo:

a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti designati dalla Giunta provinciale;

b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché due componenti designati dai rappresentanti delle autonomie nell'assemblea di coordinamento di cui all'articolo 6.

3. Tutti i componenti delegati o designati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.

4. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 4 con intesa tra la maggioranza dei componenti di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta in favore della Provincia, prevale comunque l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti provinciali. In caso contrario prevale l'orientamento espresso dalla maggioranza dei

rappresentanti degli altri enti. Il comitato di indirizzo può comunque assumere orientamenti volti a definire le modalità applicative del presente comma.

5. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 5 attraverso la ricerca di un'intesa tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2. A tal fine i rappresentanti della Provincia sono obbligati a promuovere l'intesa in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa. Ove l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.

Art. 8.

Norme per il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento e del Comitato di indirizzo

1. Presidente dell'assemblea di coordinamento è il presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie Locali in carica. Presiede il comitato di indirizzo, a turno annuale, il presidente del Consiglio delle autonomie e il Presidente della Provincia o loro delegati.

2. Il presidente dell'assemblea di coordinamento provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, e alla fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea stessa. Il presidente del comitato di indirizzo provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di ciascun ente socio, e alla fissazione dell'ordine del giorno del comitato medesimo.

3. L'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo deliberano validamente con la presenza di almeno un componente in rappresentanza della Provincia e uno in rappresentanza delle autonomie locali.

4. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.

5. Il supporto tecnico ai lavori dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali e del consiglio delle autonomie locali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.

6. Ove occorra, ciascun organo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

Art. 9.

Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie-locali

1. Le parti concordano con l'obiettivo di rendere il più efficace e mirato possibile il servizio reso dalla Società in favore degli enti locali, anche al fine di perseguire un sempre maggior coinvolgimento degli stessi nell'utilizzo di tale strumento.

2. Per i fini del comma 1 le parti si impegnano, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4 e 5:

a) a garantire alle autonomie locali un rappresentante nel consiglio di amministrazione (di cui già all'art. 3, comma 3, della legge provinciale 6 maggio 1980, 10) e nel collegio sindacale, designati dalla componente delle autonomie del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 7; a

promuovere azioni volte al conferimento al predetto rappresentante del compito di curare il rapporto con gli enti.

b) a promuovere idonee modalità di raccordo, pure ai fini rappresentativi, con gli enti diversi dalla Provincia anche mediante misure di carattere organizzativo.

3. Fermo restando l'obbligo di osservare le decisioni raggiunte nelle sedi previste dalla presente convenzione, qualora sia opportuno partecipare all'assemblea della Società, le parti, diverse dalla Provincia, si impegnano ad incaricare un socio quale portavoce comune in assemblea per esprimere in detta sede gli orientamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della presente convenzione.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Per il primo anno a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione il comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 è composto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.

2. Per la nomina del comitato di indirizzo alla scadenza del periodo di cui al comma 1, l'assemblea di coordinamento, di cui all'articolo 6, è convocata entro il trentesimo giorno antecedente alla medesima scadenza. A tale assemblea partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la convenzione entro la medesima data.

3. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di prima sottoscrizione della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le linee guida previste dall'articolo 6, comma 2, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione.

5. Le parti prendono concordemente atto della sussistenza di atti negoziali in essere tra la Società di sistema ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla stessa nonché della circostanza che la Società si impegna, per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione, a mantenere la vigenza dei detti atti negoziali in corso e ad accettare, nel caso in cui le rispettive scadenze siano anteriori al richiamato termine, una conseguente proroga per allineare al predetto termine la durata degli stessi.

Art. 11.

Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l'attuale funzionalità delle Società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il Comitato di Indirizzo procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità.

Trento, 31 luglio 2008

Sottoscrizione delle parti

f.to Il Presidente
Provincia Autonoma di Trento
Lorenzo Dellai

f.to Il Sindaco
Comune di Bocenago
- Mauro Alberti -

f.to Il Sindaco
Comune di Cagnò
- Donato Preti -

f.to Il Sindaco
Comune di Carisolo
- Diego Tisi -

f.to Il Sindaco
Comune di Mezzocorona
- Mauro Fiamozzi -

f.to Il Sindaco
Comune di Nomi
- Gianfranco Zolin -

f.to Il Sindaco
Comune di Strembo
- Alfonso Fantoma -

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

allegate alla Convenzione per la *governance* della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):

Informatica Trentina S.p.A.

**CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO
ALLEGATE ALLA CONVENZIONE PER LA GOVERNANCE
DELLA SOCIETÀ DI SISTEMA:
Informatica Trentina S.p.A**

Premesso che

- l'art. 1 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale) definisce servizio provinciale l'impianto, lo sviluppo e l'esercizio di un sistema informativo elettronico provinciale (SIEP) per l'elaborazione dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni del Trentino, finalizzato a conseguire obiettivi d'integrazione dei loro servizi informatici e telematici, disponendo che tale sistema informativo comprende la creazione, lo sviluppo e l'esercizio dell'infrastruttura di rete atta a garantire l'erogazione dei servizi al riguardo previsti e che per Provincia e i suoi enti strumentali il servizio medesimo può riguardare il soddisfacimento delle rispettive esigenze di automazione anche per ulteriori esigenze;
- compete alla Giunta provinciale individuare i servizi resi nell'ambito del SIEP che, per la caratteristica di dover essere resi in modo uniforme, organico e capillare sul territorio, sono forniti, in quanto enti aderenti al SIEP, alla Provincia, ai suoi enti strumentali, alle società da essa controllate, agli enti locali, allo Stato, all'università e agli enti pubblici ad ordinamento provinciale o regionale, unitamente alle dotazioni strutturali necessarie;
- in base all'art 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, la gestione del sistema informativo elettronico provinciale, nonché l'attuazione di altri interventi secondo i criteri previsti dai piani di cui al primo comma sono affidati ad una società a capitale pubblico, costituita e partecipata dalla Provincia autonoma di Trento in base all'art. 3 della legge da ultimo citata;
- i rapporti fra la Provincia autonoma di Trento e la società sono regolati con apposita convenzione, approvata con deliberazione della Giunta provinciale previo parere del comitato per l'informatica nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e sentita la competente commissione consiliare;
- in ordine alla partecipazione nella Società degli enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che "qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ... ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio";
- a tal fine è stata prevista la stipula della convenzione per la *governance* della società di sistema Informatica Trentina S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate le presenti condizioni generali di servizio;

tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1
OGGETTO

Comma 1)

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO, di seguito denominate “Condizioni generali”, contengono la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra CIASCUN ENTE firmatario la convenzione per la *governance* della società di sistema Informatica Trentina S.p.A., di seguito denominato “Ente”, e la società “INFORMATICA TRENTINA S.P.A.”, di seguito denominata “Società”.

Comma 2)

Attenendosi alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali, ciascun Ente affiderà alla Società, mediante convenzione avente valore di contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nel successivo articolo 2.

Art. 2
ATTIVITÀ

Comma 1)

Ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e della legge provinciale 6 maggio 1980. n. 10, le attività che l'Ente può affidare alla Società, anche disgiuntamente, sono da individuarsi nel contesto dei complessivi servizi informatici e telematici, – tenuto conto, per i servizi telematici, di quanto specificato nelle convenzione per la *governance* della Società di sistema – erogati dalla Società:

- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo per le applicazioni specifiche degli Enti locali nonché del Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.);
- individuazione, acquisizione, fornitura di soluzioni tecnico-applicative per l'attività degli Enti con successive attività di mantenimento ed assistenza;
- erogazione di servizi applicativi, tecnici, di data center, di desktop e fleet management e di assistenza utente nonché dei relativi servizi di telecomunicazione in quanto connessi e complementari a quelli informatici;
- messa in opera e gestione operativa di infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- consulenza strategica, di pianificazione per la determinazione degli indirizzi evolutivi del S.I.E.P. e di monitoraggio dei livelli di automazione;
- consulenza tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi e informatici;
- innovazione nella pubblica amministrazione e trasferimento e sviluppo della stessa nel settore dell'ICT
- erogazione dei servizi di acquisto, su sistemi informatici di e-procurement, di beni, servizi e lavori.

Comma 2)

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi del comma 1 del presente articolo e specificatamente individuate nell'articolo 3, sono disciplinate dall'articolo 4.

Comma 3)

L'affidamento delle attività indicate nel comma 1 del presente articolo può comportare anche

l'affidamento di ogni altra attività connessa o funzionale alle medesime ove ritenuta strettamente necessaria allo svolgimento delle stesse.

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA'

Comma 1)

Le attività di cui all'articolo 2 riguardano almeno uno dei seguenti servizi elementari, come meglio qualificato nei commi seguenti, articolabili in:

- a) servizi di gestione, erogabili dal *Centro servizi della Società* per i servizi di supporto applicativo, i servizi di esercizio dei server centralizzati, i servizi su personal computer e server decentralizzati, ed i servizi di customer service desk;
- b) servizi di acquisto, su sistemi informatici di e-procurement, di beni, servizi e lavori;
- c) servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva di applicazioni software "ad hoc", nelle fasi di pianificazione del sistema informativo, analisi, progettazione, realizzazione, avviamento, installazione pilota nonché di applicazioni con particolari specificità;
- d) servizi professionali di consulenza, servizi tecnici, servizi di supporto e di formazione.

Comma 2)

I servizi elementari di cui al punto a) del comma 1) del presente articolo che sono svolti dalla Società singolarmente o nel loro complesso, sono così identificati:

- a) servizi di supporto applicativo alle applicazioni software, con la manutenzione correttiva necessaria alla rimozione di cause ed effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi, con la manutenzione adeguativa, per l'adattamento dei programmi e delle procedure alle mutate esigenze dell'utente od a modifiche della normativa e con la manutenzione migliorativa finalizzata a ottimizzare le prestazioni e la qualità delle procedure elaborative;
- b) servizi di supporto all'utenza per garantire un efficace utilizzo dei sistemi e delle applicazioni informatiche ivi compresi gli strumenti di automazione d'ufficio e viene erogato attraverso call center e funzioni di help desk anche con interventi presso gli uffici degli utenti;
- c) servizi di esercizio dei sistemi server, per garantire la corretta operatività e la continuità operativa dei sistemi che ospitano dati ed applicazioni comuni; i servizi possono essere erogati su sistemi server di proprietà dell'Ente o messi a disposizione della società (*servizi di hosting e housing*); sono in particolare compresi:
 - *Business Services*, per il supporto delle funzioni atte a garantire la sicurezza delle informazioni gestite con riferimento a: ambiente fisico, integrità dei dati; accessi non autorizzati al sistema; virus;
 - *Technical Services*, per il supporto delle funzioni di: gestione dello spazio disco assegnato ad una applicazione o servizio; installazione di nuovi prodotti e/o versioni/release, loro configurazione e personalizzazione per adeguarli alle specifiche esigenze; nonché rilevamento, controllo e ottimizzazione delle prestazioni del sistema operativo e dei singoli sottosistemi;
 - *Operation Services*, per il supporto delle funzioni di gestione di utilizzo dei servizi on-line del complesso elaborativo (hardware e sistemi operativi), delle applicazioni e dei servizi con riferimento ai diversi ambienti operativi; la gestione degli archivi su nastro magnetico, la gestione della modifica alla configurazione del software di base e di ambiente o

dell'hardware correntemente in esercizio;

- d) servizi su personal computer e periferiche associate (*desktop management e fleet management*), per garantire la fornitura, l'installazione, l'assistenza ed il mantenimento in efficienza dei personal computer presso le sedi dell'utenza.

I servizi si articolano in:

- *servizi di field support*, per il supporto della funzione di installazione e manutenzione delle postazioni di lavoro, dei concentratori di rete locale e delle periferiche in gestione, prevedendo l'erogazione dei servizi di: Installazione, Movimentazione, Aggiunta, Cambiamento (IMAC) di nuove componenti hardware e software, manutenzione hardware nonché assistenza tecnica;
- *servizi di system management*, per il supporto della funzione di monitoraggio e la gestione dell'infrastruttura dell'ambiente distribuito, prevedendo l'erogazione dei servizi di: amministrazione e monitoring dei sistemi distribuiti, amministrazione dei database; distribuzione del software, aggiornamento periodico antivirus, predisposizione operazioni periodiche di backup;
- *servizi di inventariazione e tracciatura*, per il supporto della funzione di presa in carico e mantenimento, nell'ambito di un inventario centralizzato, delle informazioni costituenti: l'elenco hardware e software nella configurazione standard definita, le attività di modifica alla configurazione (IMAC) effettuate o in corso di pianificazione, gli standard di configurazione degli archivi utente.

I servizi possono essere erogati su apparecchiature di proprietà dell'Ente (*desktop management*) o su apparecchiature messe a disposizione della Società per periodi di tempo da concordare (*fleet management*).

- e) servizi centralizzati di interconnessione– tenuto conto di quanto specificato nelle convenzione per la *governance* della Società di sistema - da erogare sulla infrastruttura provinciale di telecomunicazione.

I servizi si articolano in:

- servizi di accesso, in ambito geografico o locale, a sistemi applicativi e tecnologici distribuiti;
- servizi di accesso ad *Internet*, finalizzati a garantire l'accesso alla rete *Internet* e la fruizione dei servizi disponibili su quest'ultima secondo una politica disciplinata, nel rispetto di regole a garanzia delle prestazioni offerte e della continuità di servizio e comprendono funzioni quali la registrazione e l'autenticazione degli utenti, l'assegnazione di profili abilitativi, l'applicazione di misure di sicurezza, il monitoraggio del servizio ecc.
- servizi di *communication and access security*, finalizzati a garantire protezione nei confronti di accessi indesiderati, nei confronti di attacchi dall'esterno, nei confronti della riservatezza e della incorruttibilità delle informazioni in transito e per la autenticazione di mittente e destinatario dei messaggi trasferiti;
- servizi di *supporto* (reporting, monitoraggio, accounting, registrazione utenti, ecc.), finalizzati a consentire all'utente il controllo ed il governo in merito all'uso delle risorse di telecomunicazione utilizzate utili alla pianificazione ed alla evoluzione del servizio;
- servizio di *network management*, finalizzati all'allestimento di cablaggi informatici e di reti locali (*LAN*).

- f) Servizi di *help desk*, finalizzati a fornire supporto di continuo alla operatività degli utenti, con

modalità telefoniche, sui servizi di gestione erogati o su altre problematiche richieste dall'utente.

Sono elementi costitutivi dei servizi di *help desk* le attività di *service e problem management*, per il supporto della funzione di acquisizione delle segnalazioni di tracciatura delle stesse, di prima diagnosi nel caso di problemi, di punto informativo e di osservatorio sui livelli di servizio e le attività di *problem resolution*, per il supporto della funzione di risoluzione dei problemi, in forma proattiva, avviando una prima soluzione standard ai problemi segnalati ovvero attivando eventuali ulteriori livelli di intervento.

Comma 3)

I servizi elementari di cui al punto b) del comma 1) del presente articolo che sono svolti dalla Società singolarmente o nel loro complesso, sono così identificati:

- a) servizi tecnologici, professionali, amministrativi e operativi riguardanti l'attuazione delle forme di centralizzazione degli acquisti (*Centrale acquisti*) con attività ordinariamente esercitate con l'uso di nuove tecnologie (*e-procurement*) ed anche con il ricorso a sistemi "tradizionali" di approvvigionamento (gare cartacee);
- b) servizi di supporto alla realizzazione di gare telematiche, alla predisposizione e gestione del sistema delle convenzioni ed alla gestione dei negozi elettronici oltre alla gestione del mercato elettronico, in relazione al modello autonomi od ai modelli distribuiti dei processi di acquisto individuati dagli Enti.

Comma 4)

I servizi elementari di cui al punto c) del comma 1) del presente articolo che sono svolti dalla Società singolarmente o nel loro complesso, sono così identificati:

- a) servizi di pianificazione del sistema informativo, volti a chiarire le esigenze da soddisfare ed a definire requisiti e vincoli sia di natura funzionale che "non funzionale" posti dal committente o implicitamente connessi alla natura del sistema in esame, a proporre conseguentemente una soluzione per l'automazione del Sistema Informativo in termini di servizi applicativi, architettura applicativa ed architettura tecnica con l'evidenza di eventuali impatti sull'organizzazione esistente, unitamente agli elementi di stima tecnico/economica degli impegni previsti., nonché tutti gli altri elementi utili alle esigenze di automazione.
- b) servizi di analisi, volti alla conduzione dell'analisi del Sistema Informativo Utente, così come è o come si deve concretizzare, nei termini previsti dall'approccio metodologico adottato (funzioni e dati o classi, servizi e metodi). Il prodotto dei servizi è il documento "Linee Generali di Automazione" che comprende la descrizione della rilevazione conoscitiva e la proposta di automazione.
- c) servizi di progettazione, volti a progettare sotto il vincolo dei requisiti "non funzionali" individuati e dello specifico ambiente tecnico prescelto, il sistema, come verrà reso disponibile all'utente in termini di architettura funzionale e tecnica, le transazioni da realizzare, descrivendo le modalità di colloquio utente/sistema e le interfacce utente previste nonché progettando la struttura dei dati in funzione dell'ambiente tecnico prescelto. Il prodotto dei servizi può essere in forma documentale o in forma combinata documentale/elettronica (prototipi). In funzione dell'approccio utilizzato ne possono inoltre essere rilasciate versioni incrementali legate alla fase di realizzazione.
- d) servizi di realizzazione, volti all'effettuazione delle attività di codifica e di test dei singoli componenti applicativi, alla configurazione del sistema/ambiente di sviluppo, alla predisposizione della base informativa di test, al test di integrazione (componenti applicativi e tecnici) nonché alla definizione delle modalità di avviamento del sistema, secondo un

approccio di tipo strettamente sequenziale, oppure con iterazioni in stretto collegamento con l'utente delle fasi di Progettazione/Realizzazione, cioè con ripetute revisioni delle decisioni progettuali anche in base alle considerazioni emerse dalla fase di Realizzazione, svolta in parallelo. I prodotti sono: il software applicativo e relativa documentazione tecnica per l'installazione, per la gestione (specifiche di gestione operativa) e per l'utilizzo del sistema (manuale utente).

- e) servizi di avviamento dell'installazione pilota, volti allo svolgimento delle attività di installazione del software e predisposizione delle basi informative per un corretto utilizzo dell'applicazione anche al fine di effettuare, nel caso di attività di sviluppo o di manutenzione evolutiva, l'accertamento di regolare esecuzione. I prodotti dei servizi sono il software applicativo installato e il rapporto conclusivo dello sviluppo.
- f) servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva per progetti che, per particolari specificità (ad esempio siti Web, portali, personalizzazioni di pacchetti, integrazione di sistemi, ecc.), non possono essere ricondotti allo schema indicato nel presente comma;

Comma 5)

I servizi elementari di cui al punto d) del comma 1) del presente articolo che sono svolti dalla Società singolarmente o nel loro complesso, sono così identificati:

- a) servizi di consulenza strategica, di pianificazione per gli interventi di automazione e di monitoraggio complessivo dei livelli di automazione;

I servizi di consulenza sono inoltre rivolti ad ambiti tecnici, organizzativi e progettuali finalizzati al complessivo supporto agli Enti, per le analisi preliminari delle iniziative d'automazione, per la direzione di progetto nonché per la complessiva gestione del cambiamento nell'ambito di progetti caratterizzati da complessità normativa, organizzativa, procedurale, tecnico-tecnologica.

I servizi possono essere ulteriormente identificati in:

- *servizi di consulenza (business and process consulting)*, finalizzati alla gestione dei processi di pianificazione ed al monitoraggio delle iniziative di automazione, a valutazioni di fattibilità, all'impostazione di nuove iniziative, qualificandone i relativi piani tecnico-economici, alla predisposizione di capitolati tecnici e d'oneri con svolgimento di procedure di gara e di affidamento e verifica tecnica dei prodotti/servizi realizzati da parte di terzi nonché ad altra forma di consulenza e supporto per attività informatiche degli Enti;
- *servizi di conduzione di progetto (project management)*, per l'impostazione ed il governo di progetti informatici, atti ad assicurare il rispetto degli obiettivi tecnici, temporali, economici e di qualità;
- *servizi di integrazione di sistemi (system integration)*, finalizzati all'integrazione di sistemi, tesi a generare nuove applicazioni a partire da applicazioni e/o componenti di applicazioni preesistenti o a partire da ambienti applicativi generalizzati da personalizzare alle esigenze della Provincia e/o degli Enti;
- *servizi di change management*, per il supporto e la consulenza alle attività di gestione del cambiamento finalizzate ad accompagnare l'introduzione dei sistemi informatici nella organizzazione dell'Ente, quali la consulenza per l'adattamento dei processi operativi, alla formazione, all'attività di sperimentazione delle applicazioni da parte degli utenti finali;

- b) servizi tecnici e di supporto, finalizzati a garantire il soddisfacimento di ulteriori attività per l'automazione dei processi dell'Ente; a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali: selezione,

fornitura in licenza d'uso di soluzioni applicative di mercato con conseguenti attività di avviamento iniziale nonché di manutenzione ordinaria ed assistenza utente; erogazione di servizi di acquisizione dati; produzione di supporti magnetici e cartacei; predisposizione, allestimento ed assistenza per demo e stand espositivi; messa a disposizione di aule e sale informatizzate; preparazione e fornitura di materiale didattico per lo svolgimento di corsi a cura degli Enti, presa in carico di soluzioni informatiche preesistenti e successiva gestione/evoluzione per conto dell'Ente, adozione di soluzioni informatiche con modalità di "riuso" in ambito pubblico;

- c) servizi di formazione, finalizzati alla impostazione, progettazione, erogazione e rendicontazione nell'ambito di corsi e seminari di formazione e di aggiornamento sugli strumenti informatici e sulle applicazioni/sistemi informativi specifici degli Enti e generali del SIEP. I servizi erogati prevedono in forma non esaustiva: la formulazione di specifici piani di formazione, la progettazione degli interventi formativi in relazione alle necessità dell'Ente, l'impostazione di calendari di effettuazione di corsi e seminari, l'approntamento delle strutture logistiche ed organizzative necessarie, l'erogazione di corsi e di seminari, la fornitura del materiale didattico, la verifica dell'efficacia degli eventi formativi.

Al fine di soddisfare le esigenze degli Enti la Società può inoltre fornire ulteriori servizi professionali funzionali alle esigenze di automazione anche se non puntualmente definiti nelle presenti condizioni generali.

Comma 6)

La disciplina generale per l'erogazione dei singoli servizi elementari sarà qualificata nel dettaglio in specifici atti contrattuali.

Art. 4

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Comma 1)

Le attività affidate ai sensi dell'articolo 2 possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi, nel rispetto della disciplina vigente, di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze.

Comma 2)

Nello svolgimento delle attività affidate, la Società assicura il rispetto:

- a) della vigente disciplina provinciale, nazionale e comunitaria applicabile in materia;
- b) delle disposizioni contenute nei singoli regolamenti dell'Ente riferiti a materie oggetto di affidamento;
- c) delle direttive riguardanti i livelli delle prestazioni effettuate nei confronti degli enti soci, così come definite dal Comitato di indirizzo della Società.

Comma 3)

La Società si obbliga ad esercitare le attività affidate disponendo di personale professionalmente idoneo. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

Comma 4)

La Società si impegna al mantenimento di un proprio sito internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente relativa ai servizi erogati, alle loro caratteristiche ed ai livelli di servizio associati.

Comma 5)

La Società si impegna a realizzare, con cadenza almeno annuale, una indagine di Customer Satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, i cui risultati saranno comunicati agli Enti fruitori dei servizi erogati dalla Società.

Comma 6)

La Società si impegna a nominare e a comunicare all'Ente il soggetto responsabile delle comunicazioni con l'Ente stesso, entro 30 giorni dalla data di affidamento delle attività.

Art. 5

RENDICONTAZIONE

Comma 1)

Le Parti potranno concordare la predisposizione di documenti periodici di rendicontazione, diversificati in funzione dei singoli progetti strategici/funzionali di investimento o delle singole attività affidate.

Art. 6

ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

Comma 1)

Fatte salve le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo previste dalla Convenzione per la *governance* della società di sistema, l'Ente affidante esercita tutte le facoltà riconosciute dal disciplinare del servizio e, in quanto compatibile, dalla disciplina vigente in materia di contratti.

Comma 2)

Per l'esecuzione delle attività affidate, l'Ente verserà alla Società l'importo determinato dall'applicazione di tariffe, che saranno stabilite dal Comitato di indirizzo previsto dalla convenzione per la *governance* della Società, in modo da garantire comunque la copertura dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento dei servizi.

Comma 3)

Ai fini di cui al comma 3, la società invia al Comitato di indirizzo la documentazione relativa all'analisi dei costi relativi a ciascun servizio, contenente l'indicazione dell'importo tariffario tale da garantirne la copertura.

Art. 7

SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

Comma 1)

Le notizie relative alle attività affidate, comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Comma 2)

Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Comma 1)

Le presenti Condizioni generali sono modificabili con le modalità previste dalla Convenzione per la

governance.

Comma 2)

L'Ente e la Società si impegnano sin d'ora ad osservare le disposizioni delle presenti Condizioni generali e tutte le modifiche eventualmente apportate alle stesse.

Tabella di cui all'art. 2 convenzione "governance" Informatica Trentina

Comuni

	Azioni I.T. nom. 1 euro	v.
Ala		2.577
Albiano		450
Aldeno		922
Amblar		65
Andalo		309
Arco		4.898
Avio		1.245
Baselga di Pinè		1.450
Bedollo		437
Bersone		88
Besenello		659
Bezzecca		180
Bieno		139
Bleggio Inferiore		363
Bleggio Superiore		465
Bocenago		123
Bolbeno		107
Bondo		205
Bondone		202
Borgo Valsugana		2.031
Bosentino		241
Breguzzo		180
Brentonico		1.161
Bresimo		81
Brez		225
Brione		46
Caderzone		192
Cagno'		112
Calavino		420
Calceranica al Lago		382
Caldes		326
Caldonazzo		923
Calliano		407
Campitello di Fassa		224
Campodenno		448
Canal San Bovo		503
Canazei		562
Capriana		183
Carano		303
Carisolo		285
Carzano		155
Castel Condino		74
Castelfondo		193
Castello-Molina di Fiemme		678
Castello Tesino		422

Castelnuovo	298
Cavalese	1.182
Cavareno	305
Cavedago	164
Cavedine	864
Cavizzana	74
Cembra	557
Centa San Nicolo'	186
Cimago	129
Cimone	187
Cinte Tesino	115
Cis	94
Civezzano	1.125
Cles	2.089
Cloz	220
Commezzadura	297
Concei	247
Condino	461
Coredo	490
Croviana	196
Cunevo	171
Daiano	200
Dambel	131
Daone	179
Dare'	69
Denno	364
Dimaro	374
Don	76
Dorsino	133
Drena	157
Dro	1.178
Faedo	179
Fai della Paganella	279
Faver	253
Fiave'	325
Fiera di Primiero	168
Fierozzo	141
Flavon	161
Folgaria	961
Fondo	447
Fornace	393
Frassilongo	104
Garniga Terme	114
Giovo	757
Giustino	227
Grauno	46
Grigno	712
Grumes	144
Imer	366
Isera	768
Ivano-Fracena	87
Lardaro	60
Lasino	393
Lavarone	343
Lavis	2.539
Levico Terme	2.132

Lisignago	153
Livo	275
Lomaso	474
Lona-Lases	241
Luserna	92
Male'	659
Malosco	122
Massimeno	35
Mazzin	146
Mezzana	266
Mezzano	505
Mezzocorona	1.500
Mezzolombardo	1.986
Moena	798
Molina di Ledro	475
Molveno	343
Monclassico	251
Montagne	80
Mori	2.743
Nago-Torbole	785
Nanno	191
Nave San Rocco	409
Nogaredo	573
Nomi	391
Novaledo	280
Ospedaletto	247
Ossana	239
Padergnone	201
Palu' del Fersina	57
Panchia'	227
Ronzo-Chienis	306
Peio	583
Pellizzano	233
Pelugo	116
Pergine Valsugana	5.760
Pieve di Bono	426
Pieve di Ledro	186
Pieve Tesino	223
Pinzolo	932
Pomarolo	702
Pozza di Fassa	589
Praso	108
Predazzo	1.356
Preore	120
Prezzo	65
Rabbi	435
Ragoli	240
Revo'	382
Riva del Garda	4.687
Romallo	179
Romeno	400
Roncegno	817
Ronchi Valsugana	121
Roncone	446
Ronzone	116
Rovere' della Luna	484

Rovereto	10.962
Ruffre'	130
Rumo	260
Sagron Mis	65
Samone	161
San Lorenzo in Banale	355
San Michele all'Adige	788
Sant'Orsola Terme	304
Sanzeno	286
Sarnonico	219
Scurelle	408
Segonzano	470
Sfruz	93
Siror	382
Smarano	143
Soraga	209
Sover	283
Spera	173
Spiazzo	370
Spormaggiore	376
Sporminore	220
Stenico	342
Storo	1.400
Strembo	157
Strigno	435
Taio	855
Tassullo	576
Telve	577
Telve di Sopra	193
Tenna	296
Tenno	587
Terlago	494
Terragnolo	237
Terres	98
Terzolas	183
Tesero	842
Tiarno di Sopra	321
Tiarno di Sotto	222
Tione di Trento	1.094
Ton	386
Tonadico	449
Torcegno	215
Trambileno	413
Transacqua	641
Trento	34.152
Tres	207
Tuenno	717
Valda	69
Valfloriana	163
Vallarsa	427
Varena	247
Vattaro	333
Vermiglio	579
Vervo'	210
Vezzano	636
Vignola-Falesina	41

Vigo di Fassa	341
Vigolo Vattaro	642
Vigo Rendena	145
Villa Agnedo	295
Villa Lagarina	1.058
Villa Rendena	266
Volano	895
Zambana	496
Ziano di Fiemme	497
Zuclo	106
TOTALE	155.000

Comunità di Valle

	Azioni I.T. nom. 1 euro	v.
Valle di Fiemme	5.880	
Primiero	3.080	
Bassa Valsugana	8.103	
Alta Valsugana	14.945	
Cembra	3.422	
Valle di Non	11.739	
Valle di Sole	4.696	
Giudicarie	11.190	
Alto Garda e Ledro	13.923	
Vallagarina	25.521	
Ladino di Fassa	2.869	
Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna	1.397	
Rotaliana	5.346	
Paganella	1.471	
Val d'Adige	38.411	
Valle dei Laghi	3.007	
TOTALE	155.000	

